

N. 391-1024-1268-1740-1796-1986-2337-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI)

*presentata alla Presidenza il 28 ottobre 1993*

(Relatore: **BERTOLI**)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

**n. 391**, D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

**TEALDI**

Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali

*Presentata il 23 aprile 1992*

---

**n. 1024**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRUNETTI, LUCIO MAGRI, DE PASQUALE**

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

*Presentata il 15 giugno 1992*

---

**n. 1268, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**DELFINO, TEALDI, MASTRANZO, ZARRO, ALAIMO, NAPOLI, GRIPPO, FRANCESCO FERRARI, PATRIA, ALESSI, GALBIATI, TISCAR, LEONE, TORCHIO, FARAGUTI, SANZA, ARMELLIN, ROJCH, GELPI, CIMMINO, SILVESTRI, MARGUTTI, GOTTARDO, SAVIO, DI LAURA FRATTURA, TASSONE, BORRA, ANGELO LA RUSSA, RANDAZZO, FORTUNATO, MENSORIO, SARTORIS, PERRONE, MORGANDO, SANTONASTASO, ALTERIO, BOTTA**

Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali

*Presentata il 9 luglio 1992*

---

**n. 1740, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**BOATO, RUTELLI, APUZZO, BETTIN, CRIPPA, DE BENNETTI, GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO SCANIO, PIERONI, PRATESI, RONCHI, SCALIA, TURRONI**

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

*Presentata il 16 ottobre 1992*

---

**n. 1796, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**BERTOLI, SODDU, BREDA, GASPAROTTO, BIASUTTI, SANTUZ, AGRUSTI, COLONI**

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

*Presentata il 29 ottobre 1992*

---

**n. 1986**, D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

**RENZULLI**

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

*Presentata il 4 dicembre 1992*

---

**n. 2337**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ALEMA, RECCHIA, BARBERA, BASSANINI, BORDON, FELIS-  
SARI, FORLEO, GASPAROTTO, MONELLO, ALFONSINA RI-  
NALDI, RODOTÀ, SANNA, ENRICO TESTA, TORTORELLA,  
TURCO, VIGNERI, VIOLANTE**

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

*Presentata il 3 marzo 1993*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ho l'onore di presentare a questo ramo del Parlamento il testo unificato delle proposte di legge sulla tutela delle minoranze linguistiche approvato, il 30 luglio 1993, dalla Commissione Affari costituzionali in sede referente per l'Assemblea.

Il testo unificato delle varie proposte di legge presentate in argomento (391 Tealdi, 1024 Brunetti ed altri, 1268 Delfino ed altri, 1740 Boato ed altri, 1796 Bertoli ed altri, 1986 Renzulli, 2337 D'Alema ed altri) in pratica riproduce con poche variazioni quello che nella X legislatura era stato approvato sia in Commissione che in Assemblea e che poi per l'anticipato scioglimento del Parlamento non era stato fatto oggetto del definitivo esame del Senato.

Va precisato che il testo Tealdi dovrebbe più correttamente far capo alla tutela dei patrimoni linguistici regionali. Il tema peraltro è connesso in qualche modo col testo in esame.

È tempo che su questo punto il Parlamento decida: tanto più che il testo in esame, essendo in larga misura analogo a quello già approvato dalla Camera dei Deputati nella X legislatura, ha la corsia preferenziale in base all'articolo 107 del Regolamento e su di esso l'Assemblea ha deliberato la procedura di urgenza. Inoltre, fin dall'VIII legislatura ricerche ufficiali svolte per incarico della Camera dei Deputati, numerose proposte di legge e discussioni in Commissione Affari costituzionali ed in Assemblea si sono succedute nel tentativo di dare ulteriore applicazione all'articolo 6 della Costituzione.

Parlo di ulteriore applicazione, di applicazione più estesa dell'articolo 6 della Costituzione, dato che l'Assemblea Costituente si riferiva per certo alle sole mino-

ranze linguistiche che in qualche modo avevano rilievo sotto il profilo della stessa politica internazionale (si confrontino a riguardo gli atti dell'Assemblea Costituente).

Le problematiche relative ai gruppi linguistici francese della Valle d'Aosta, tedesco dell'Alto Adige e sloveno del Friuli-Venezia Giulia hanno avuto soluzioni parziali od organiche ciascuna con strumenti diversi: i francesi della Valle d'Aosta nel quadro dello Statuto speciale di autonomia, i tedeschi del Sud Tirolo italiano in applicazione di varie intese internazionali fra Italia ed Austria, gli sloveni del Friuli-Venezia Giulia — che attendono ancora una disciplina organica della loro tutela — secondo un complesso di disposizioni a partire da quelle emanate dal Governo militare alleato nel 1945.

Al di fuori di questo contesto, l'eccezione è costituita da un lato dalla tutela accordata (si veda il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige) ai ladini della provincia di Bolzano e dall'altro lato dalla tutela accordata alla minoranza alto tedesca Walser della Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 2 del 16 giugno 1993). Relativamente alla lingua ladina, che costituisce la quarta lingua nazionale svizzera, ci troviamo nella singolare situazione della piena tutela accordata ai ladini dell'Alto Adige, della tutela parziale per quelli delle province di Trento (si vedano i decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976, n. 667, e 15 luglio 1988, n. 405, recanti norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige) e dell'assenza di ogni normativa circa i ladini della provincia di Belluno.

È da dire peraltro che nonostante la legislazione italiana relativamente ai francesi della Valle d'Aosta ed ai tedeschi dell'Alto Adige sia in buona misura un esempio in Europa, l'insieme di quella legislazione sta in bilico fra la concezione ottocentesca della tutela attribuita a minoranze la cui nazione madre è ricompresa in altri stati e quella che fa capo alla concezione pluralistica del costituzionalismo contemporaneo per la quale una minoranza ha diritto a tutela di per sé (A. Pizzorusso).

Non erano in realtà mancati spiriti illustri lungo tutto il Risorgimento italiano a ricordare che unità non doveva significare uniformità e che una unità costruita nel rispetto delle diversità anche linguistiche presenti in Italia sarebbe stata una unità più armoniosa e perciò di legami rafforzati (A. Rosmini).

Sicché mentre si può sostenere che il testo normativo che viene ora presentato all'esame dell'Assemblea è dedicato ancora alla ricognizione ed alla tutela dei gruppi linguistici che italiani non sono e che pure da lungo tempo sono insediati in Italia e per i quali più si attaglia la definizione di minoranze etnico-linguistiche, per un'altra parte esso avvia una politica culturale dell'Italia finalmente rispettosa della varietà linguistica interna, stabilendo fra l'altro la tutela delle parlate sarde e friulana che sono, fra quelle neolatine, più distanti dall'insieme degli idiomi italiani. È chiaro peraltro che nella individuazione della minoranza linguistica confluiscono non solo fattori linguistici (diversità significative rispetto alla lingua maggioritaria o ufficiale, letteratura autonoma) ma anche extra-linguistici (numero dei parlanti, loro convinzione di parlare una lingua, richiesta della tutela) (G. Frau). Certamente friulani e sardi da lungo tempo reclamano questa tutela: il riconoscimento giuridico-politico che avvii forme pertinenti di tutela del loro patrimonio linguistico e culturale.

Lungo questa traiettoria di ampliamento pratico della iniziale logica dell'articolo 6 della Costituzione, fino alla realizzazione di un armonioso sistema di inte-

grazione fra lingue native e lingua ufficiale italiana, è certo prevedibile che la prossima tappa non possa che essere costituita da una disposizione quadro che riguardi i patrimoni linguistici e culturali regionali (M. Cortelazzo).

Si può recriminare sul fatto che nonostante la buona premessa, posta ancora negli anni della normativa sulla programmazione didattica, in materia di rispetto dell'ambiente culturale dell'alunno delle scuole elementari, poi in sede di approvazione nel 1990 della riforma della scuola elementare questa problematica sia stata lasciata cadere completamente. E come non sottolineare lo scarso seguito pratico che hanno avuto le disposizioni sulla metodologia didattica, in materia di insegnamento della lingua italiana, contenute nel decreto ministeriale del 9 febbraio 1979? Così si può parlare, a proposito di questi precedenti, di occasione mancata.

Questo per certo sarà il punto di attacco della legge-quadro sui patrimoni linguistici regionali, che peraltro non deve spaventare alcuno (A. Varvaro). Tradizioni e diversità sono l'anima dei popoli e delle persone (I. Berlin e A. Huxley). Anzi dovrebbe spaventare l'esatto opposto: la cancellazione di tradizioni e diversità e la progressiva omologazione dei costumi. Si creerà così, anche inconsapevolmente, il terreno per un nuovo programma di dominio globale (P.P. Pasolini)?

Nel periodo liberale, antecedente il fascismo, in realtà vi fu uno sforzo per favorire la conoscenza integrata di storia, cultura, tradizioni locali, insieme a quella della nazione italiana (ad esempio l'introduzione nella scuola elementare dei manuali di cultura regionale, a cura delle edizioni Bemporad), certo non così profondo e qualitativamente apprezzabile come sarebbe stato possibile in un quadro di unità d'Italia poggiato su una concezione regionalista invece che di forte accentramento statale.

Poi la concezione fascista della nazione e dello Stato non ha certo aiutato quel processo di unità nella diversità che meglio avrebbe corrisposto alla realtà d'Italia. La difesa della latinità, anche con la

dotazione di strumenti di valorizzazione degli idiomi locali, fu pensata dal regime fascista per contrapporla a culture e lingue diverse. Particolarmente intenso in epoca di insorgenti nazionalismi e di contrapposte ideologie è stato l'urto con il mondo slavo, cosicché si può parlare oggi di questioni che, apertesi al confine orientale dell'Italia con la caduta dell'impero austro-ungarico, non sono ancora risolte e non lo possono neppure essere se non si assume una logica pluralistica (A. Ara e C. Magris).

Sul terreno istituzionale, per via di altre stringenti ragioni politiche interne ed internazionali, anche il secondo dopoguerra — nonostante le buone premesse scritte nella Costituzione — non è stato prodigo di frutti. Il disegno regionalista e di autogoverno locale, scritto nella Costituzione e rovesciato non di rado nell'organizzazione della periferia in funzione del centro, rivela oggi la sua crisi. La ridefinizione dell'unità italiana ha bisogno di recuperare lo spirito regionalista ed autonomista della Costituzione. Posta questa premessa è evidente che per le questioni di interesse nazionale serve uno Stato forte nelle sue competenze, la cui autorevolezza dipenderà certo dalla forza morale e politica di Parlamento e Governo ma anche dal rilievo e dalla centralità che a queste istituzioni dello Stato verranno riservati nell'ordinamento complessivo della Repubblica.

A contrastare questo disegno di ripristino della logica pluralistica della Costituzione repubblicana non vale sostenere l'opinione che esso metterà l'Italia in condizioni di inferiorità di fronte al processo di internazionalizzazione che riguarda tutti i campi, compreso quello linguistico. Persino la Francia che ha una storia tutta statocentrica in questi ultimi anni ha mostrato evidenti segni di apertura alle realtà regionali, perfino in campo linguistico-culturale. L'internazionalizzazione, infatti, che nel tempo attuale significa integrazione regionale-continentale e planetaria, richiede la fuoriuscita degli stati dalla logica della sovranità esclusivista verso l'alto e verso il basso, pena la perdita di efficienza dei sistemi.

Questa stessa logica vale sul terreno linguistico. Peraltro, non si tratta di alcuna forzatura. Più semplicemente è da constatare che non esiste una unica lingua di comunicazione ma che quotidianamente milioni di cittadini italiani ed europei adoperano più registri o strumenti linguistici. Non c'è ragione dunque di contrastare l'uso di strumenti linguistici diversi a livelli differenti di comunicazione. Nonostante la ricerca di « una lingua perfetta » di comunicazione ed anche il rispetto per i risultati costruttivi che sul terreno linguistico quei tentativi hanno prodotto (U. Eco), resta il fatto che il pluralismo linguistico in Europa non è solo una realtà ma non può che costituire un dato della futura, auspicabile esperienza dell'integrazione europea dopo la storia degli esclusivismi culturali degli stati-nazione ottocenteschi.

La lingua, dunque anche quella materna, è anche la storia di quelli che parlano o la parlarono (G. Leopardi) e la rottura invece che l'integrazione fra lingua materna e lingua ufficiale o altra contraddice l'esperienza che il bilinguismo è una condizione privilegiata (G.I. Ascoli) ed è tempo di rompere il provincialismo che vuole le varietà linguistiche locali come marchio di idiotismo mentre esse svolgono, anche rispetto alla lingua nazionale letteraria, un ruolo di arricchimento (G. Devoto). La corretta formalizzazione della lingua locale può essere davvero lo strumento attraverso cui si favorisce il migliore apprendimento della lingua nazionale letteraria e poi di qualunque lingua straniera. Non riconoscere questo principio, condiviso dagli studiosi, significa ritardare semplicemente la conquista di tutti i frutti che si possono cogliere da un corretto svolgimento del principio pluralistico anche in campo linguistico. L'unità linguistica italiana non ne scapiterà di certo.

Sulla scorta dunque delle indagini scientifiche svolte dal Parlamento nella VIII legislatura (G.B. Pellegrini e T. De Mauro), il testo della proposta di legge approvata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera distingue, da un

lato, al comma 1 dell'articolo 1, le lingue e le culture delle minoranze di antico insediamento (popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara) e di quelle parlanti ladino, francese, francoprovenzale e occitano che sono incontrovertibilmente di ceppo diverso dagli idiomi italiani e, dall'altro, al comma 2, la lingua e la cultura delle popolazioni sarde e friulane. La approvazione avvenuta alla Camera dei Deputati nella passata legislatura del testo su cui fu relatore il Presidente Labriola provocò una certa discussione in alcuni settori della cultura italiana. La stessa classificazione delle minoranze, che il testo che viene presentato all'esame dell'Assemblea ripropone, è stato oggetto di critiche. È da dire in premessa che ogni classificazione in una materia così complessa può essere criticata (G. Barbina). La distinzione fra le minoranze comprese nel comma 1 e quelle ricomprese nel comma 2 ha una sua logica, che più sotto preciso e che trova completamente nell'intenzione, annunciata nel dibattito in Commissione Affari costituzionali e richiamata in questa relazione, di procedere ad una ulteriore legge-quadro relativa ai patrimoni linguistici e culturali regionali.

Sulla tutela accordata al gruppo di minoranze compreso nel comma 1 non c'è stata obiezione, dato che è difficile negarne il carattere di minoranze etniche oltreché linguistiche. Come già detto sopra, nel frattempo con legge costituzionale n. 2 del 1993 la tutela del gruppo germanofono Walser della Valle d'Aosta è rientrato nella competenza dello Statuto speciale di autonomia di quella regione.

Circa il caso del friulano e del sardo è da precisare che, nella prospettiva di una successiva normativa di tutela dei patrimoni linguistici e culturali regionali, non si intende qui riproporre la questione della distinzione fra lingue e dialetti ma semplicemente notare come, rispetto alla varietà degli idiomi italiani, certamente le parlate della Sardegna e del Friuli si collocano agli estremi: l'una per la sua forza conservativa del latino, collocandosi a mezza strada fra l'italiano e le altre aree

linguistiche romanze occidentali (M.L. Wagner), e l'altra in quanto non appartenente all'area linguistica italiana ma a quella ladina (C. Tagliavini) o perlomeno in quanto formatasi, quale lingua neolatina, fra l'VIII ed il XIII secolo in netta separazione con l'evoluzione dell'area linguistica italiana (G. Francescato). Il Friuli fino al 1420 era legato al mondo germanico; da qui la sua individualità dovuta dunque a ragioni di isolamento storico rispetto all'area linguistica italiana. D'altra parte è del tutto evidente l'erosione plateale che esse stanno subendo in conseguenza del massivo acculturamento in italiano delle giovani generazioni. In questi due casi si tratta di un pericolo di effettiva scomparsa della lingua nativa che, possedendo una precisa identità linguistica ben diversa da quella italiana, se non riceve un'adeguata tutela viene svuotata dall'interno o addirittura letteralmente abbandonata.

Considerazioni a parte merita il caso delle comunità di origine zingara che necessiterebbe di una normativa organica ed autonoma sulla complessa problematica. Non si può tacere infatti che tutta la normativa in esame è basata sul presupposto della stanzialità delle popolazioni a cui si applicherà la tutela linguistico-culturale. Sicché appare del tutto evidente la difficoltà della sua applicazione alle popolazioni Rom e Sinti. Si può comunque sostenere che in ogni caso, ferme restando le disposizioni già emanate per la scolarizzazione di quelle popolazioni, si tratta di lasciare da un lato all'autonomia delle regioni la definizione dei criteri per l'adozione del decreto di tutela e dall'altro al Governo di valutare appieno la particolare situazione di erogazione del servizio scolastico, nel caso di specie.

Le polemiche hanno riguardato infine il rischio di rottura dell'unità linguistica italiana o dell'unità italiana *tout-court* (N. Tranfaglia, V. Castronovo), la futilità se non addirittura il carattere di spreco che assumerebbe un simile sforzo legislativo di tutela (C. Sgorlon), la contrarietà a presunti privilegi che si venivano ad attribuire a friulani e sardi, rispetto alle altre

lingue locali italiane (M. Cortelazzo). Non mancarono peraltro le voci in difesa di quel testo che, per quanto perfettibile, costituiva una risposta ad una domanda che è coeva all'unità d'Italia e che non rappresenta certo alcun rischio di disgregazione del Paese, né sul piano storico-politico né su quello linguistico (L.M. Lombardi Satriani, T. De Mauro). In questo ultimo anno sarà oramai divenuto evidente a tutti che i rischi di spaccatura del Paese hanno invece origine nella occupazione partitocratica dello Stato ed in un inutile ed inefficiente centralismo, come aveva ben previsto Sturzo nell'immediato periodo *post*-Costituzione del 1948.

Circa il carattere di spreco è ben singolare che venga affacciata questa tesi in una società opulenta che spreca risorse economiche enormi per futili obiettivi e proprio da parte di uomini di cultura che ben sanno come la lingua sia epifenomeno di tutto un mondo. Essi dovrebbero per primi comprendere che l'accelerazione della scomparsa di questi mondi o anche semplicemente l'assistere ignavi alla loro frantumazione costituisce una colpevole partecipazione all'impoverimento complessivo dell'umanità.

Posta questa premessa, la legge-quadro in esame, in attesa che alcune questioni abbiano una più precisa definizione dalla stessa revisione dell'impianto regionalista dell'Italia, che è uno dei temi all'ordine del giorno della Commissione bicamerale istituita con la legge costituzionale n. 1 del 29 aprile 1993, stabilisce anche una ripartizione di competenze fra Stato e regioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Questo punto riveste un ruolo importante per l'ordinato sviluppo applicativo dell'articolo 6 della Costituzione, essendo questo in qualche modo il segnale del progressivo passaggio dalla rilevanza internazionale a quella interna della problematica delle minoranze linguistiche.

La ripartizione di competenze delineata nel testo in esame prevede che lo Stato organizzi il sistema scolastico (articoli 3, 4 e 5) tenendo conto della scelta che verrà operata da studenti e genitori circa l'uso scolastico e l'apprendimento della lingua locale, anche in previsione

della riforma della scuola secondaria superiore che accentuerà gli spazi di autonomia dei singoli istituti, compartecipati, entro limiti prefissati, alle spese che gli enti locali sosterranno per l'applicazione della presente legge che in particolare riguardano l'uso della lingua locale nella toponomastica (articoli 14 e 18), consenta il ripristino degli antichi cognomi se i cittadini lo richiederanno (articolo 10), tenga conto in sede di convenzione con la RAI della qualificazione dei servizi radiotelevisivi a livello regionale in lingua locale (articolo 11), riconosca all'autonomia delle sedi universitarie lo sviluppo di strutture ed attività di ricerca sul patrimonio culturale e linguistico delle minoranze e la predisposizione di idonee articolazioni dei percorsi universitari di formazione del personale insegnante (articolo 5), emani le norme regolamentari di applicazione della legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore (articolo 16).

Alle regioni compete: l'individuazione dei territori dei Comuni ove avrà vigore la tutela (articolo 2); il sostegno a loro spese delle associazioni morali di promozione della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche; la stipula eventuale di convenzioni con la RAI-TV o le emittenti private per qualificare i servizi in lingua minoritaria (articoli 11 e 13); la costituzione di istituti o la creazione di sezioni autonome nell'ambito di istituti culturali già esistenti che abbiano per obiettivo la salvaguardia delle tradizioni linguistiche e culturali delle minoranze ammesse a tutela (articolo 15), oltre all'impegno di un generale adeguamento della propria legislazione ai principi stabiliti da questa legge (articolo 12).

Sono fatte salve infine le disposizioni relative ai gruppi linguistici tutelati dagli statuti del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta e quelle sugli sloveni del Friuli-Venezia Giulia, mentre la provincia autonoma di Trento è autorizzata ad applicare questa legge ai ladini residenti sul proprio territorio; più in generale, le regioni indicate sono autorizzate a recepire eventuali disposizioni più favorevoli qui contenute, rispetto alle norme degli statuti speciali (articolo 17).



Gli enti locali possono a loro spese consentire l'uso della lingua locale nei consessi democratici e la stampa bilingue degli atti (articoli 6 e 7), fermo restando che hanno valore legale solo gli atti redatti in lingua italiana; nei limiti delle piante organiche approvate per i servizi che richiedono contatto con il pubblico possono stabilire che il personale conosca anche la lingua locale (articolo 8); sulla base delle modalità definite dalla legge regionale, i comuni possono ripristinare i toponomi tradizionali (articolo 9).

Circa l'aspetto finanziario va notato che la fissazione di un tetto massimo di spese a carico dello Stato, la valorizzazione di un meccanismo di partecipazione finanziario degli enti locali ed il rinvio alle finanze ordinarie delle regioni per la tutela delle minoranze linguistiche assicurano circa la serietà e rigidità dello sforzo economico di parte pubblica.

In conclusione va sottolineato l'equilibrio della normativa in esame: equilibrio che non attiene solo alla « virtù della leggerezza » che dovrebbe essere condotta nel secolo venturo, rispetto alla pesantezza della storia del secolo che sta per chiudersi (I. Calvino); equilibrio che significa giusta considerazione che il principio di eguaglianza non richiede solamente parità di trattamento di tutti i cittadini ma anche reale considerazione delle differenze che coinvolgono singoli e gruppi sociali di fronte allo Stato. Cosicché la considerazione del diritto all'uso della propria lingua nativa viene associata alla considera-

zione che esso si esprime dentro la vita di relazione sociale nelle comunità culturali e linguistiche presenti in Italia. Queste comunità culturali e linguistiche sarebbero dunque delle formazioni sociali ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione (C. Mortati); equilibrio che, peraltro, impone di considerare queste formazioni sociali come dato storico per l'impostazione della delimitazione del territorio nel cui ambito si applicherà la tutela ma che non è mai assunto come dato assoluto per elevare barriere dentro il territorio dello Stato. Il diritto alla tutela della propria lingua e cultura, infatti, è sostenuto nel rispetto rigoroso della libertà degli altri e in particolare evitando ogni forma di vantaggio o di privilegio per le minoranze linguistiche sotto la forma di barriere alla libera circolazione di ogni cittadino sul territorio dello Stato.

Quindi si può ben sostenere che la normativa che qui viene presentata all'esame dell'Assemblea si inserisce in quel filone del diritto pubblico interno rivolto ad esplorare le strade di un effettivo pluralismo, che appare in sintonia con il compito storico di organizzare la convivenza pluralistica in Europa. L'approvazione del testo in esame porrebbe in questo campo l'Italia fra i Paesi più avanzati in Europa ed in sintonia con i migliori documenti approvati in questi anni dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d'Europa (G. Arfè).

DANILO BERTOLI, *Relatore.*

TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

**Norme in materia di tutela  
delle minoranze linguistiche**

ART. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

ART. 2.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Il decreto è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica, ovvero da un decimo dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

ART. 3.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 del-

l'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni di cui al comma 1 è previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

#### ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente

della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con propria legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

#### ART. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme vigenti.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono altresì, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione ed attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

## ART. 6.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

## ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

## ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

3. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni possono provvedere, nei limiti delle rispettive piante organiche, all'assunzione di personale che conosca la lingua locale.

## ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

## ART. 10.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

## ART. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

## ART. 12.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

## ART. 13.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni giuridicamente riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

## ART. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono rimborsate dallo Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

## ART. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

## ART. 16.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

## ART. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

3. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

4. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

## ART. 18.

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 14 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1993, la spesa di lire 10.000 milioni annui cui si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e per gli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## PROPOSTE DI LEGGE

n. 391, d'iniziativa del deputato  
Tealdi

## ART. 1.

1. La tutela garantita dalla presente legge si applica a tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, alle letterature regionali e ad ogni forma di espressione culturale che affondi le proprie radici nel tessuto storico-sociale delle regioni di appartenenza.

2. La definizione di patrimoni linguistici regionali e locali comprende, in ogni ambito territoriale, sia la lingua di uso prevalente, sia le forme locali di essa, sia le eventuali lingue di gruppi autoctoni minoritari.

3. Le norme della presente legge si applicano pure, qualora più favorevoli, alla tutela di alcuni gruppi linguistici prevista da leggi vigenti.

## ART. 2.

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è garantito l'uso della lingua e l'insegnamento della lingua e della letteratura regionale, anche nelle espressioni che può assumere localmente, ed ogni forma di cultura popolare locale. È facilitato l'accesso all'insegnamento degli esperti delle materie oggetto della legge.

## ART. 3.

1. È istituita nelle università delle regioni di competenza la cattedra di lingua e letteratura regionale, alla quale possono concorrere gli esperti della lingua e della letteratura in questione.

## ART. 4.

1. Con il concorso del Governo e delle regioni sono istituiti corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti destinati ai compiti stabiliti dalla presente legge.

## ART. 5.

1. Con il concorso del Governo e delle regioni, sorgono istituzioni pubbliche per lo studio e la promozione della lingua e della letteratura di ogni regione e musei della civiltà popolare regionale.

## ART. 6.

1. Nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione vige il principio del rispetto delle consuetudini linguistiche personali e di gruppo. Gli atti della pubblica amministrazione, a richiesta degli enti locali, possono essere redatti in versione bilingue.

## ART. 7.

1. Nella toponomastica ufficiale, nella segnaletica stradale, ferroviaria e turistica e nelle insegne degli uffici pubblici si fa uso anche della lingua locale, previa delibera del consiglio comunale di competenza.

## ART. 8.

1. L'ente radiofonico e televisivo statale è impegnato all'illustrazione delle realtà regionali e locali. Tale impegno può pure essere posto a carico delle emittenti private.

2. Nelle trasmissioni regionali l'uso della lingua regionale e locale deve assumere carattere abituale, restando salvaguardate le esigenze dell'italiano come lingua veicolare di informazione.

ART. 9.

1. Il Governo adotta, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, le norme di attuazione della presente legge, delegando anche alle regioni, ove si ritenga opportuno ai fini di una più rapida applicazione, gli interventi necessari nelle

materie oggetto della presente legge. Tale termine può essere prorogato ad un anno per le materie di particolare complessità.

ART. 10.

1. Le norme della presente legge si applicano anche alle comunità zingare.

**n. 1024, d'iniziativa dei deputati  
Brunetti ed altri**

**ART. 1.**

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

**ART. 2.**

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali quando rappresentino minoranze linguistiche non inferiori al 15 per cento della popolazione residente nel comune. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

**ART. 3.**

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle

attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari dovranno essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Lo stesso decreto prevede forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

**ART. 4.**

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni

locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può con propria legge estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

#### ART. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale è presentato alle competenti Commissioni parlamentari che possono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali saranno affidare le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

#### ART. 6.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di

effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

#### ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

#### ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

2. La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

#### ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

#### ART. 10.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento

di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

#### ART. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

#### ART. 12.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

#### ART. 13.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

#### ART. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

#### ART. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

#### ART. 16.

1. Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

#### ART. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dalla statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

ART. 18.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 14 è autorizzata, a decorrere dal 1992, la

spesa di lire 10.000 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della minoranza italiana in Jugoslavia e norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**n. 1268, d'iniziativa dei deputati  
Delfino ed altri****ART. 1.**

1. La presente legge si applica a tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, alle letterature regionali e ad ogni forma di espressione culturale che affondi le proprie radici nel tessuto storico-sociale delle regioni di appartenenza.

2. La definizione di patrimoni linguistici regionali e locali comprende, in ogni ambito territoriale, sia la lingua di uso prevalente, sia le forme locali di essa, sia le eventuali lingue di gruppi autoctoni minoritari.

3. Le norme della presente legge si applicano inoltre, qualora più favorevoli, alla tutela di alcuni gruppi linguistici prevista da leggi precedenti.

**ART. 2.**

1. La regione disciplina con legge l'individuazione dei propri patrimoni linguistici e le aree di applicazione della presente legge nel proprio territorio.

**ART. 3.**

1. Nelle scuole materne dei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari sono garantiti l'alfabetizzazione nella lingua locale e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, può essere previsto

l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola interessati.

5. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonerazione degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti, che possono, ove necessario, essere incaricati a livello locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

**ART. 4.**

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con propria legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

## ART. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue locali individuate con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è comunicato al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro sessanta giorni.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali saranno affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

## ART. 6.

1. Nei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

## ART. 7.

1. Nei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare, previa modifica del proprio statuto, di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua messa a tutela, di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale

esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

## ART. 8.

1. Nei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto con i cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

2. La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

## ART. 9.

1. Nei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con la citata legge regionale.

## ART. 10.

1. I cittadini dei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi cognomi o nomi, nella lingua originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello Stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti all'applicazione del comma 1.



## ART. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela ai sensi dell'articolo 2, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

## ART. 12.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi generali in essa stabiliti.

## ART. 13.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie, ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela ai sensi dell'articolo 2.

## ART. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni della congruità della spesa.

## ART. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

## ART. 16.

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione, sentite le regioni interessate.

## ART. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici tutelati ai sensi degli statuti speciali delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

## ART. 18.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 14, valutato, a decorrere dal 1992, in lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della minoranza italiana in Jugoslavia e norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**n. 1740, d'iniziativa dei deputati  
Boato ed altri**

ART. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

ART. 2.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali quando rappresentino minoranze linguistiche non inferiori al 15 per cento della popolazione residente nel comune. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

ART. 3.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola ma-

terna; nelle scuole elementari dovranno essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Lo stesso decreto prevede forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegna-

mento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità dell'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può con propria legge estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

#### ART. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale è presentato alle competenti Commissioni parlamentari che possono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali saranno affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

#### ART. 6.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

#### ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

#### ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

2. La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

#### ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

#### ART. 10.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi

siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

#### ART. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

#### ART. 12.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

#### ART. 13.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

#### ART. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

#### ART. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

#### ART. 16.

1. Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

#### ART. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

ART. 18.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 14 è autorizzata, a decorrere dal 1992, la

spesa di lire 10.000 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della minoranza italiana in Jugoslavia e norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**n. 1796, d'iniziativa dei deputati  
Bertoli ed altri**

**ART. 1.**

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

**ART. 2.**

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Il provvedimento è adottato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali quando rappresentino minoranze linguistiche non inferiori al 15 per cento della popolazione residente nel comune. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

**ART. 3.**

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono es-

sere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

**ART. 4.**

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli inse-

gnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con propria legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

#### ART. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

#### ART. 6.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

#### ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

#### ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

#### ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

#### ART. 10.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento

di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima della data di entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

#### ART. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

#### ART. 12.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

#### ART. 13.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

#### ART. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono rimborsate dallo Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

#### ART. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

#### ART. 16.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

#### ART. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.



2. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

ART. 18.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 14 è autorizzata, a decorrere dal 1992, la

spesa di lire 10.000 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della minoranza italiana in Jugoslavia e norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**n. 1986, d'iniziativa del deputato  
Renzulli****ART. 1.**

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

**ART. 2.**

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

2. Il provvedimento è adottato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali quando rappresentino minoranze linguistiche non inferiori al quindici per cento della popolazione residente nel comune. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

**ART. 3.**

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono es-

sere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

**ART. 4.**

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli inse-

gnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con propria legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

#### ART. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale è presentato alle competenti Commissioni parlamentari che possono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

#### ART. 6.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

#### ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

#### ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

2. La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

#### ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

#### ART. 10.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento

di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima della data di entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

#### ART. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

#### ART. 12.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

#### ART. 13.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

#### ART. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente legge sono rimborsate dallo Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

#### ART. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

#### ART. 16.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

#### ART. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli contenute nella presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

#### ART. 18.

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 14 è autorizzata, a

decorrere dall'anno 1992, la spesa di lire 10.000 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Provvidenze a favore delle minoranze linguistiche ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**n. 2337, d'iniziativa dei deputati  
D'Alema ed altri**

**ART. 1.**

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

**ART. 2.**

1. L'ambito territoriale in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni di cui alla presente legge è delimitato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

2. È demandato alle regioni il potere di disciplinare con legge il procedimento per l'adozione del decreto di cui al comma 1, prevedendo che esso sia promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento debba essere adottato quando sussistano le condizioni minime indicate dalla legge stessa.

**ART. 3.**

1. Nelle scuole materne ed elementari dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa, in via strumentale, al fine della migliore cognizione delle materie, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli

argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi all'educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento.

**ART. 4.**

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

## ART. 5.

1. Iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni storico-culturali possono essere adottate nell'ambito della sperimentazione scolastica, ai sensi delle norme legislative vigenti.

## ART. 6.

1. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) provvedono, con appositi corsi e con la collaborazione delle università, alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti.

## ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

## ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di

enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

## ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto con i cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

## ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

## ART. 11.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le norme di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti. Il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

## ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono incluse trasmissioni destinate alle popolazioni di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

## ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

## ART. 14.

1. Ogni regione in cui siano comunque presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

## ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi erogati.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

## ART. 16.

1. Le regioni provvedono alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

## ART. 17.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

## ART. 18.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

## ART. 19.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire cinque miliardi annui, si fa fronte, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.